



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

PRESIDENZIALE N. 30/17/PRES

**ARCHIVIAZIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 8, COMMA 1, DEL
REGOLAMENTO IN MATERIA DI TUTELA DEL DIRITTO D'AUTORE
SULLE RETI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA E PROCEDURE
ATTUATIVE AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2003, N. 70,
DI CUI ALLA DELIBERA N. 680/13/CONS**

(PROC. N. 634/DDA/AR – <http://www.flysolo.it/>)

IL PRESIDENTE

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*” e, in particolare, l'art. 1, comma 6, lett. b), n. 4-bis;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”;

VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante il “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”;

VISTA la legge 22 aprile 1941, n. 633 recante “*Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio*”;

VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, recante “*Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico*”, di seguito denominato anche *Decreto*;

VISTO, in particolare, l'art. 14 del *Decreto*, il quale dispone che l'autorità giudiziaria o quella amministrativa avente funzioni di vigilanza può esigere, anche in via d'urgenza, che il prestatore di servizi, nell'esercizio delle proprie attività come ivi definite, impedisca o ponga fine alle violazioni commesse;

VISTO, altresì, l'art. 17 del *Decreto*, il quale dispone, al comma 3, che “*Il prestatore è civilmente responsabile del contenuto di tali servizi nel caso in cui, richiesto dall'autorità giudiziaria o amministrativa avente funzioni di vigilanza, non ha agito prontamente per impedire l'accesso a detto contenuto, ovvero se, avendo avuto*



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

conoscenza del carattere illecito o pregiudizievole per un terzo del contenuto di un servizio al quale assicura l'accesso, non ha provveduto ad informarne l'autorità competente”;

VISTA la delibera n. 680/13/CONS, del 12 dicembre 2013, recante “*Regolamento in materia di tutela del diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica e procedure attuative ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70*”, di seguito denominato anche *Regolamento*;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Con istanza n. DDA/1272 e relativi allegati, acquisita con prot. n. DDA/0002454 del 7 novembre 2017 è stata segnalata dal signor Marco Ricca, in qualità di titolare del diritto la presenza, sul sito internet <http://www.flysolo.it/>, di numerose fotografie e testi presenti sul sito del segnalante relativi a mete di viaggi, qualificate dal medesimo come opere di carattere editoriale, di cui lo stesso si dichiara autore, diffusi in presunta violazione della legge 22 aprile 1941, n. 633. Il soggetto istante ha dichiarato nelle note allegate all'istanza afferma che “*[i]l sito in violazione flysolo.it creato a Luglio 2017, è stato realizzato copiando senza autorizzazione oltre 100 articoli con fotografie del blog a carattere turistico della mia azienda https://www.viaggiestate.com/ Sul sito in violazione non vi sono contatti e ai dati registrati nel Whois del dominio non viene data risposta alle molteplici diffide inviate. Il sito in violazione sta -peraltro- tutt'ora continuando a pubblicare quotidianamente decine di articoli copiati da altre testate e blog. Si allega la lista degli articoli copiati senza autorizzazione*”.
2. Dalla visione del sito oggetto di istanza risulta che, alle pagine internet sopraindicate, sono effettivamente presenti le opere oggetto di istanza, qualificabili di carattere letterario per i testi e di carattere fotografico per le immagini, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. p), del Regolamento in oggetto e diffuse in presunta violazione degli artt. 2 n. 1 e n.7, 12, 13, 16, nonché 87 ss. della legge n. 633 del 1941.
3. Dalle suddette verifiche risulta, inoltre, quanto segue: il nome a dominio risulta registrato verosimilmente dalla società Aruba s.p.a., con sede in via San Clemente, 53, 24036, Ponte San Pietro (BG), con indirizzo di posta elettronica ufficiolegale@pec.aruba.it, per conto della sig. Gianfranco La Rocca, residente in via Serucci n. 12, 09121, Cagliari; i servizi di *hosting* risultano verosimilmente afferenti alla società OVH s.r.l., con sede in via Leopoldo Cicognara, n. 7, 20129, Milano; l'indirizzo di posta elettronica disponibile è abuse@ovh.net; i *server* utilizzati risultano verosimilmente localizzati a Roubaix (Francia).
4. Con comunicazione del 14 novembre 2017 (prot. n. DDA/0002488), la Direzione contenuti audiovisivi ha dato avvio al procedimento istruttorio n. 634/DDA/AR



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

relativo all'istanza DDA/1272, rilevando che la stessa non risultava irricevibile, improcedibile, inammissibile, né manifestamente infondata, e che dalle verifiche condotte emergeva la presunta violazione degli artt. artt. 2 n. 1 e n.7, 12, 13, 16, nonché 87 ss. della legge n. 633 del 1941.

5. Considerata la localizzazione all'estero dei *server* ospitanti il sito oggetto dell'istanza, dell'avvio del procedimento n. 634/DDA/AR è stata data comunicazione ai prestatori di servizi della società dell'informazione di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, mediante pubblicazione sul sito *internet* dell'Autorità, ai sensi dell'art. 8, comma 3, della legge n. 241/90, in ragione dell'elevato numero di destinatari, circostanza che rende particolarmente gravosa la comunicazione personale. La comunicazione di avvio è stata altresì inviata agli indirizzi attraverso i quali è stato possibile stabilire un contatto con il soggetto richiedente il nome a dominio per il sito medesimo e alla società che verosimilmente risulta essere il fornitore di servizi di *hosting* e a cui appaiono riconducibili i *server* impiegati. Con la medesima comunicazione di avvio le parti sono state informate della possibilità di adeguarsi spontaneamente alla richiesta del soggetto istante.
6. Nei termini fissati dall'art. 9, comma 1, lett. b), del *Regolamento*, ovvero entro tre giorni lavorativi decorrenti, nel caso di specie, dal 14 novembre 2017, non è stata presentata, alcuna controdeduzione in merito al presente procedimento, eccezion fatta per la Società Aruba, la quale con nota del 17 novembre 2017 (prot. n. DDA/0002583) ha comunicato che: *"Infine nel caso specifico del dominio flysolo.it precisiamo che i servizi richiesti dal Cliente alla scrivente riguardano esclusivamente la registrazione e il mantenimento del nome a dominio presso la competente Registration Authority, mentre lo spazio web associato al dominio è ubicato su server di altra società ("OVH Srl"), come da Voi già rilevato. Pertanto, per il suddetto nome a dominio, nello specifico non avremmo comunque avuto la possibilità di intervenire sui singoli contenuti del sito quanto piuttosto, eventualmente, inibire l'accesso all'intero sito agendo sui Nostri server DNS cache"*.
7. Dai riscontri effettuati in corso di istruttoria sul sito internet <http://www.flysolo.it/>, è risultato che, alle pagine internet indicate sono tuttora messe sistematicamente a disposizione le fotografie e testi presenti sul sito segnalato.
8. Non si ritiene, peraltro, che l'accesso a tali opere digitali sul medesimo sito, possa ritenersi giustificato alla luce del regime di eccezioni e limitazioni al diritto d'autore previsto dal Capo V, Sezione I, della legge n. 633/41.

CONSIDERATO che, in ragione della localizzazione all'estero dei *server* impiegati, l'organo collegiale, in presenza di una violazione, potrebbe ordinare, ai sensi dell'art. 8, comma 2, del *Regolamento*, ai prestatori di servizi che svolgono attività di *mere conduit*, di cui all'art. 14 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, esclusivamente di provvedere alla disabilitazione dell'accesso al sito;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

CONSIDERATO che il citato art. 8, comma 2, del *Regolamento* pone tra i parametri di valutazione dell'organo collegiale ai fini dell'adozione del provvedimento ivi contemplato quelli di gradualità, proporzionalità e adeguatezza;

CONSIDERATO che nel caso di specie, il sito in questione ospita una pluralità di opere, delle quali solo una parte sono state oggetto di segnalazione da parte del soggetto istante in quanto di titolarità del medesimo.

CONSIDERATO che la violazione accertata investe un numero circoscritto e ben definito di opere, le quali rappresentano quindi solo una parte di quelle diffuse sul portale internet in questione e pertanto risulterebbe non proporzionata l'adozione di un provvedimento di disabilitazione dell'accesso all'intero sito <http://www.flysolo.it/>.

RITENUTO, che, nel caso di specie, non sussistano le condizioni di cui all'art. 8, comma 2, del *Regolamento*;

CONSIDERATO che la prima riunione utile della Commissione servizi e prodotti non consentirebbe la tempestiva adozione del provvedimento stante il termine di scadenza del procedimento;

DECRETA

l'archiviazione degli atti relativi all'istanza DDA/1272 e ne dispone la trasmissione ai competenti organi di polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 182-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633.

Il presente provvedimento è comunicato al soggetto istante e ai destinatari della comunicazione di avvio del procedimento e pubblicato sul sito web dell'Autorità.

Roma, 28 dicembre 2017

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani